

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 aprile u.s.

Il nuovo Codice, come previsto all'art. 220, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione abrogando il vecchio D.lgs. 163/2006, mentre il regolamento di attuazione (Dpr 207/2010) continuerà a rimanere parzialmente in vita fino a quando non saranno via via approvate le linee guida dell'ANAC o i Decreti ministeriali che ne determineranno la definitiva abrogazione.

Il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 19 aprile nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216, comma 1).

La Fase transitoria è regolamentata dall'art. 216 dove sono indicate, puntualmente per ciascun articolo del nuovo Codice, le disposizioni di coordinamento in attesa che siano approvate le linee guida attuative o i Decreti ministeriali.

Per quanto riguarda la legge regionale n. 12/1996, si richiama il comma 3 dell'art. 3 dove si stabilisce che, per quanto non disciplinato dalla legge regionale, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

Nell'ambito delle attività in competenza alla Stazione unica appaltante regionale (SUA VdA) seguiranno ulteriori comunicazioni.

20 Aprile 2016